

Originale

**COMUNE DI MONTANARO**

-----  
**Città Metropolitana di Torino**  
-----

GC N. **3** DATA **10/01/2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

OGGETTO: **BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL "GRUPPO COMUNE DI MONTANARO". ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1. PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
2. MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. CARINCI Andrea	Assessore	No
4. GALLENCA Michela Lorenza	Assessore	Sì
5. LINZALATA Maria Teresa	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Bosica Carlo**

Assiste la seduta, con l'assenso unanime, in qualità di uditore, il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

**OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL "GRUPPO COMUNE DI MONTANARO".  
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA  
INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO  
DI CONSOLIDAMENTO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Visto che**, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto che**, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

**Rilevato che** con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2016 l'ente si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del bilancio consolidato;

**Presa visione** delle precedenti delibere del Consiglio Comunale con la quali sono stati approvati i bilanci consolidati del Gruppo Amministrazione Pubblica di Montanaro, recanti i seguenti numeri:

- anno 2016 n.65 del 25/10/2017
- anno 2017 n.28 del 28/09/2018
- anno 2018 n.37 del 25/09/2019
- anno 2019 n.76 del 25/11/2020
- anno 2020 n.43 del 29/09/2021
- anno 2021 n.39 del 28/09/2022
- anno 2022 n.32 del 27/09/2023

**Dato atto che** il bilancio consolidato di gruppo deve essere predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Considerato che**, in applicazione del punto 3.1, Allegato 4/4 del D. Lgs. n.118/2011, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) Elenco n. 1 → gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) Elenco n. 2 → gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel perimetro di consolidamento e pertanto oggetto di bilancio consolidato;

**Rilevato che** i suddetti due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, come previsto dal punto 3.1. dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato;

**Richiamati** gli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 che definiscono le modalità di individuazione dei componenti del “gruppo amministrazione pubblica” e la composizione del “perimetro di consolidamento”;

**Considerato che**, in particolare, ai fini della predisposizione dell'elenco n.1, il paragrafo 2 del sopracitato principio contabile 4/4, definisce il “gruppo amministrazione pubblica”, stabilendo che costituiscono suoi componenti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale

categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**Tenuto conto, inoltre, che**, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, è possibile non inserire gli enti e le società nel perimetro stesso, nei casi di:

- a. "irrelevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

- b. *“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento”* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, **a prescindere dalla quota di partecipazione**

**Dato che**, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Montanaro, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2020 ed è risultata come segue:

<b>Esercizio 2022</b>	<b>Valori Comune</b>	<b>Soglia 3% dei dati anno 2022</b>
Totale dell'attivo	€. 21.528.336,89	<b>€. 645.850,11</b>
Patrimonio netto	€. 16.263.335,48	<b>€. 487.900,06</b>
Totale dei ricavi caratteristici	€. 4.493.814,84	<b>€. 134.814,45</b>

**Rilevato che** i dati contabili utilizzati per l'individuazione del G.A.P. e del perimetro di consolidamento 2023 sono quelli disponibili a seguito dell'approvazione dei bilanci e consuntivi 2022, sia da parte del Comune che delle società partecipate ed enti strumentali;

**Ritenuto quindi** di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato, la cui sintesi è riepilogata nella tabella allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);

**Considerato pertanto che**, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme contabili e dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, viene individuato il **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Montanaro”**, nei termini riportati nell'elenco **Allegato n. 2**), parte integrante del presente provvedimento;

**Ritenuto**, conseguentemente, di procedere all'individuazione dell'elenco degli enti e società da includere nel **“Perimetro di consolidamento”**, a seguito della verifica di esclusione in base ai limiti di *irrilevanza economica finanziaria o irrilevanza per quote di partecipazione inferiori all'3% del capitale della società partecipata*, così come risultante nell'elenco **Allegato n. 3**), parte integrante del presente provvedimento;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di individuare, per le ragioni espresse nelle premesse, e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme e dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 il **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Montanaro”**, nei termini riportati nell'elenco **Allegato n. 2**), parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di procedere, di conseguenza, all'individuazione dell'elenco degli enti e società da includere nel **“Perimetro di consolidamento”**, a seguito della verifica di esclusione in base ai limiti di *irrilevanza economica finanziaria o irrilevanza per quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della*

*società partecipata*, così come risultante nell'elenco **Allegato n. 3)**, parte integrante del presente provvedimento;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti e Società inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica comunicando l'inclusione nel Perimetro di consolidamento e all'Organo di revisione;
- 5) di stabilire che gli enti strumentali e le società facenti parte del Perimetro di consolidamento, dovranno attenersi alle seguenti direttive:
  - a. trasmettere i propri bilanci chiusi al 31/12 entro 10 giorni dalla loro approvazione e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.
  - b. trasmettere al Comune le necessarie informazioni integrative per la procedura di consolidamento dei bilanci, entro il 20 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato riguardante le operazioni interne al gruppo (in particolare crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
  - c. con riferimento alla lettera b), laddove alle scadenze indicate i singoli bilanci di esercizio non risultassero ancora approvati, potranno essere trasmessi i preconsuntivi o i bilanci predisposti ai fini della loro approvazione;
  - d. dovrà essere adottato il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo);
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2023 e per gli anni successivi, salvo modifica dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;
- 7) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento e ogni altra eventuale direttiva aggiuntiva da fornire agli enti/società facenti parte del Perimetro di consolidamento;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile.
- 9) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Tuel.

AA/ros

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Giovanni PONCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bosica Carlo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 15/01/2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bosica Carlo

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Copia conforme all'originale, in formato digitale.

F.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bosica Carlo

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2023  
GAP**

TIPOLOGIA SOGGETTO	DENOMINAZIONE
Organismi strumentali	Non esiste la fattispecie
Enti strumentali controllati	Non esiste la fattispecie
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - CISS
	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA QUALITA' E DELLA TECNOLOGIA NEL CANAVESE IN LIQUIDAZIONE - CSQT
	CONSORZIO DI AREA VASTA CB16
Società controllate	Non esiste la fattispecie
Società partecipate	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT
	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL

**PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>METODO DI CONSOLIDAMENTO</b>
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT	Metodo proporzionale
CONSORZIO DI AREA VASTA CB16	Metodo proporzionale
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - CISS	Metodo proporzionale

DENOMINAZIONE	TIPOL.	PARTECIPATA - CONTROLATA (P/C)	DIRETTA - INDIRETTA (D/I)	% PARTECIPAZIONE COMUNE	TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	G.A.P. (S/N)	CONSOLIDAMENTO S/N	MOTIVAZIONE INSERIMENTO - NON INSERIMENTO	PARAMETRI VALUTAZIONE RILEVANZA	(A) ORGANISMO	(B) COMUNE	% INCIDENZA (A/B)	Anno bilanci
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>													
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SOCIETA'	P	D	0,00009	SI	S	S	Rientra nel G.A.P. come società partecipata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 11 quinquies, c.3 (società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici della regione o dell'ente locale). <b>Si ritiene di consolidarla in quanto società affidataria diretta di servizi pubblici per il tramite di un ente strumentale dalla stessa partecipata</b> ; dall'esercizio 2019 sono considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori all'1% salvo il caso di dell'affidamento diretto.	Attivo	1.404.134.537,00	21.528.336,89	6.522,26	
									Patrimonio netto	729.149.206,00	16.263.335,48	4.483,39	
									Ricavi caratteristici (proventi gestione)	481.451.288,00	4.493.814,84	10.713,64	2022
AIDA AMBIENTE SRL	SOCIETA'	P	I	0,0000459	SI	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto non essendo affidataria diretta di servizi pubblici non può essere considerata società partecipata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 11 quinquies . In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%. Già compresa nell'area di consolidamento della Capogruppo SMAT Spa.					
RISORSE IDRICHE SPA	SOCIETA'	P	I	0,000082458	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%.Già compresa nell'area di consolidamento della Capogruppo SMAT Spa.					
SAP ACQUE POTABILI SPA	SOCIETA'	P	I	0,00004275	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%. Già compresa nell'area di consolidamento della Capogruppo SMAT Spa.					
S.II - SPA - VERCELLI	SOCIETA'	P	I	0,000017991	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%					
NORD OVEST SERVIZI SPA	SOCIETA'	P	I	0,000009	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%					
MONDO ACQUA SPA	SOCIETA'	P	I	0,000004428	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%					
ENVIRONMENT-PARK SPA	SOCIETA'	P	I	0,000003042	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1%					
GALATEA SCARL in liquidazione	SOCIETA'	P	I	0,00000045	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011					
								Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società					

A.S.M. SPA IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	P	D	0,38	SI	N	N	partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011 In ogni caso sarebbe esclusa dal consolidamento sia per il principio di irrilevanza, quota inferiore all'1% , sia perchè società in concordato preventivo						
TRM SPA	SOCIETA'	P	D	0,02845	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto è una società a capitale misto e non è una società a totale partecipazione pubblica. L'ente non dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%. Pertanto non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011. Non è titolare di affidamento diretto. In ogni caso sarebbe esclusa da consolidamento per il principio di irrilevanza (quota inferiore all'1%)						
SETA	SOCIETA'	P	D	0,84	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto, essendo una società a capitale misto, non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011. Per la fattispecie della partecipazione, il Comune di Montanaro non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%. Inoltre non è titolare di affidamento diretto ma risulta aggiudicatario della gara esperita dal Consorzio di Bacino 16.						
TRM SPA	SOCIETA'	P	D	0,02845	NO	N	N	Non rientra nel G.A.P. in quanto è una società a capitale misto e non è una società a totale partecipazione pubblica. L'ente non dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%. Pertanto non può essere considerata una società partecipata ai sensi art. 11 quinquies, D.Lgs 118/2011. Non è titolare di affidamento diretto. In ogni caso sarebbe esclusa da consolidamento per il principio di irrilevanza (quota inferiore all'1%)						
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	SOCIETA'	P	D	0,113	SI	S	N	Rientra nel G.A.P. come società partecipata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 11 quinquies, c.3 (società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici della regione o dell'ente locale). <b>Si ritiene di non consolidarla in quanto non affidataria diretta di un servizio pubblico di cui all'art.112 del TUEL;</b> la partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% (salvo il caso dell'affidamento diretto che si ritiene non ricorra nel caso specifico).	Attivo	8.566.292,00	21.528.336,89	39,79		
									Patrimonio netto	2.878.240,00	16.263.335,48	17,70		
									Ricavi caratteristici (proventi gestione)	3.516.171,00	4.493.814,84	78,24	2022	
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>														
CONSORZIO DI AREA VASTA CB16	CONSORZIO	P	D	2,52	SI	S	S	Rientra nel G.A.P. come Ente strumentale partecipato in quanto, ai sensi art.11 ter, non è controllato dal Comune di Montanaro in termini di voti esercitabili, di nomina di componenti nel CDA, non è soggetto a influenza dominante da contratto, nè ha un obbligo di ripiano disavanzo per percentuali superiori alla quota posseduta. <b>Si ritiene di consolidarlo in quanto le percentuali di incidenza dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici su analoghi elementi del bilancio comunale 2022 sono tutte superiori al 3%</b>	Attivo	6.200.764,75	21.528.336,89	28,80		
									Patrimonio netto	1.900.954,58	16.263.335,48	11,69		
									Ricavi caratteristici (proventi gestione)	1.778.940,97	4.493.814,84	39,59	2022	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA QUALITA' AZIENDALE E DELLA TECNOLOGIA NEL CANAVESE (C.S.Q.T) IN LIQUIDAZIONE	CONSORZIO	P	D	13,196	SI	S	N	Rientra nel G.A.P. come Ente strumentale partecipato in quanto, ai sensi art.11 ter, non è controllato dal Comune di Montanaro in termini di voti esercitabili, di nomina di componenti nel CDA, non è soggetto a influenza dominante da contratto, nè ha un obbligo di ripiano disavanzo per percentuali superiori alla quota posseduta. Non si ritiene di consolidarlo in quanto le percentuali di incidenza dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici su analoghi elementi del bilancio comunale 2019 hanno tutte un'incidenza inferiore al 3%	Attivo	8.780,00	21.528.336,89	0,04		
									Patrimonio netto	-24.271,00	16.263.335,48	0,15		Bilancio del 2021, in quanto, per decesso del liquidatore, il bilancio 2022 non è stato approvato, così come comunicato dal Comune di Caluso .
									Ricavi caratteristici (proventi gestione)	0,00	4.493.814,84	-		

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	CONSORZIO	P	D	7	SI	S	S	<p>Rientra nel G.A.P. come Ente strumentale partecipato in quanto, ai sensi art.11 ter, non è controllato dal Comune di Montanaro in termini di voti esercitabili, nomina di componenti nel CDA, non è soggetto ad influenza dominante da contratto, nè ha un obbligo di ripiano disavanzo per percentuali superiori alla quota posseduta. <b>Si ritiene di consolidarlo in quanto le percentuali di incidenza dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici su analoghi elementi del bilancio comunale 2022 sono tutte superiori al 3%</b></p>	Attivo	11.199.663,51	21.528.336,89	52,02	
									Patrimonio netto	9.380.741,73	16.263.335,48	57,68	
									Ricavi caratteristici (proventi gestione)	9.827.357,44	4.493.814,84	218,69	
													2022